



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 30 maggio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 30 maggio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) Ricorso Revocazione A.C. MONTECASSIANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 35
avverso decisioni merito gara comma 3 C.G.S.
Montecassiano/Agugliano Polverigi del
25.9.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Marche – Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004)
- 2) Reclamo F.C. SPORTING BENEVENTO** Reclami nn. 2 e 3
avverso decisione merito gara Reggiana / **RIUNITI**
Benenvento del 26.3.2005 (Delibera della Dichiarazione:
Commissione Disciplinare presso la Lega il non luogo a provvedere in merito al
Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. gravame del F.C. Sporting Benevento per
335/C del 27.4.2005) rinuncia allo stesso;
- 3) Reclamo A.C. REGGIANA** **INAMMISSIBILE**
avverso decisione merito gara Reggiana / l'appello dell'A.C. Reggiana, ai sensi
Benenvento del 26.3.2005 (Delibera della del'art. 33, comma 1 C.G.S.
Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n.
335/C del 27.4.2005)
- 4) Reclamo U.S. TORTOLI' CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33,
avverso la sanzione della squalifica fino al comma 2 C.G.S. per tardività
30.10.2005 al calciatore Griffio Leonardo Ariel
(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sardegna – Com.
Uff. n. 41 del 21.4.2005)

5) Ricorso Revocazione PRESIDENTE FEDERALE

avverso le sanzioni inflitte al COSENZA CALCIO 1914 dell'inibizione per anni 1 al Presidente Sig. Bisceglia Francesco, la penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del campionato 2004/2005 e l'ammenda di € 2.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 27 commi 1 e 2 dello Statuto con riferimento all'art. 1 comma 1 C.G.S. e 2 comma 4 prima parte C.G.S. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 33/C del 07.3.2005)

ACCOLTO

Revoca la decisione della C.A.F. di cui al Com. Uff. n. 33/C del 7.3.2005 e per l'effetto annulla le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n.115 dell'11.02.2005, a fianco indicate.

6) Reclamo F.C. SAVOIA

avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 2 giornate di gara e dell'ammenda di € 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005)

RESPINTO**7) Reclamo F.C. SERRA S. ABBONDIO**

avverso decisioni merito gara Serra S. Abbondio/P.S.V. Nerone del 30.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 133 del 21.4.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 1 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

8) Reclamo A.S. GUARDIAGRELE CALCIO

avverso le sanzione dell'inibizione fino al 23.3.2010 al dirigente Primavera Gedeone, della squalifica fino al 31.12.2005 al massaggiatore Campitelli Dino e della squalifica fino al 31.3.2006 all'allenatore Donatelli Giuseppe (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 22.4.2005)

RINVIATO, su istanza di parte, alla riunione del 6.6.2005

9) Reclamo A.S. VESEVUS TRECASE

avverso decisioni merito gara Vesevus Trecase/Cariocas del 27.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 58 del 5.5.2005)

ORDINANZA di rinvio a nuovo ruolo per supplemento di istruttoria.

10)Reclamo SOCIETA' LA SPORTIVA CARIATESE **ACCOLTO**, annulla, ai sensi dell'art. 33, avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria, per violazione dell'art. 40 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del 3.5.2005) difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame di merito.

11)Ricorso Revocazione PRESIDENTE FEDERALE **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, avverso la riduzione della sanzione di squalifica fino al 31.03.2005 inflitta al tesserato Pinca Marco (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 83 del 23.03.2005) ripristinando quella del Giudice Sportivo che comminava al calciatore Pinca Marco la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005.

12)Reclamo calciatore PTERNOSTRO Simone **RESPINTO** avverso la sanzione della squalifica fino al 7.11.2005 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 27 commi 2 e 4 Statuto FIGC e dell'art. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia -. Com. Uff. n° 41 del 29.04.2005)

